

**Legge regionale 21 giugno 2006, n. 24**

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.**

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 23.06.2006)

INDICE

Art. 01 :

Art. 02 :

Art. 03 :

Art. 04 :

Art. 05 :

Art. 06 :

Art. 07 :

Art. 08 :

Art. 09 :

Art. 10 :

Art. 11 :

Art. 12 :

Art. 13 :

Art. 14 :

Art. 15 :

Art. 16 :

Art. 17 :

Art. 18 - Norma finanziaria

Art. 19 - Termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 117 della l.r.1/2005

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Entrata in vigore

*Art. 01 :*

*omissis (1)*

*Art. 02 :*

*omissis (1)*

*Art. 03 :*

*omissis (1)*

*Art. 04 :*

*omissis (1)*

*Art. 05 :*

*omissis (1)*

*Art. 06 :*

*omissis (1)*

*Art. 07 :*

*omissis (1)*

*Art. 08 :*

*omissis (1)*

*Art. 09 :*

*omissis (1)*

*Art. 10 :*

*omissis (1)*

*Art. 11 :*

*omissis (1)*

*Art. 12 :*

*omissis (1)*

*Art. 13 :*

*omissis (1)*

*Art. 14 :*

*omissis (1)*

*Art. 15 :*

*omissis (1)*

*Art. 16 :*

*omissis (1)*

*Art. 17 :*

*omissis (1)*

*Art. 18*

*Norma finanziaria*

1. Le entrate di cui all'articolo 7 sono stimate in euro 2.410.500,00 annui. Per l'anno 2006 esse sono iscritte in bilancio, alla UPB di entrata n. 322 "Proventi diversi", al momento e nella misura del loro effettivo accertamento; a partire dall'esercizio 2007 esse sono previste alla UPB di entrata n. 322 con legge di bilancio.

2. Gli oneri per la prima applicazione della presente legge, assunti anche in deroga all' art. 1 , comma 1, lettera a), della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), sono stimati in euro 600.000,00 per il 2006 ed in euro 1.200.000,00 per il 2007 a valere sugli stanziamenti della UPB n. 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio di previsione annuale e pluriennale a legislazione vigente.

3. Al bilancio di previsione 2006 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2006

In diminuzione:

- UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 600.000,00;

In aumento:

- UPB n. 711 "Funzionamento della struttura regionale

- spese correnti", per euro 600.000,00.

Anno 2007

---

In diminuzione:

- UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 1.200.000,00;

In aumento:

UPB n. 711 "Funzionamento della struttura regionale  
- spese correnti", per euro 1.200.000,00.

- 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

*Art. 19*

*Termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 117 della l.r.1/2005*

- 1. Il regolamento ovvero i regolamenti di cui all' articolo 117 della l.r. 1/2005 , come modificato dall'articolo 13 della presente legge, sono emanati entro 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 20*

*Abrogazioni*

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la r. 88/1982 è abrogata, salvo quanto disposto dall' articolo 21 , comma 2.

*Art. 21*

*Norme finali e transitorie*

- 1. Gli articoli 105 , 105 bis , 105 ter e 105 quater , come modificati o introdotti dalla presente legge, non si applicano alle varianti in corso d'opera di qualunque tipologia, concernenti progetti già depositati alla data del 10 maggio 2006.
- 2. Alle varianti di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui alla r. 88/1982

*Art. 22*

*Entrata in vigore*

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.).

---

**Note**

- I. Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .